

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania - delegato ex OO.P.C.M. nn. 2425/96, 2470/96, 2560/97, 2774/98, 2948/99, 3011/99, 3031/99, 3032/99, 3060/2000 e 3100/2000.

Decreto n. 203 del 26 marzo 2002

PREMESSO

CHE la ditta CHIMPEX INDUSTRIALE S.p.A., legalmente rappresentata da Salvatore Romano, nato a Giugliano (NA) il 10.1.1953, con sede legale ed impianto di trasformazione di prodotti chimici di base in Caivano (NA) Zona industriale - loc. Pascarola (fg.5 p.lle 703, 704 e 706) iscritta alla CCIAA di Napoli, CF 04828660631, con istanza assunta al prot. 9839/CD del 2.4.2001 della Struttura Commissariale, ha chiesto, nell'ambito della propria attività, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio e recupero (punto R7 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97) di soluzioni acide di decapaggio identificate con il codice CER 110105;

CHE a corredo dell'istanza é pervenuta, tra l'altro, la seguente documentazione:

progetto dell'impianto costituito da relazione tecnica, relazione sull'impatto ambientale e n. 2 elaborati grafici;

autorizzazione per opificio industriale rilasciata dal comune di Caivano (NA);

autorizzazione allo scarico nella fogna consortile a servizio della zona ASI;

parere favorevole rilasciato dall'USL 25 in data 8.4.93 prot. n. 1251 relativo all'intero opificio industriale;

certificato di iscrizione alla CCIAA di Napoli comprensivo dei controlli di cui all'art. 2 del DPR n. 252 del 3.6.98;

decreto n. 111 in data 18.7.2000 del Settore Ecologia Tutela dell'Ambiente della Giunta Regionale della Campania di autorizzazione per attività a ridotto inquinamento atmosferico;

polizza fidejussoria stipulata a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, per il rischio derivante dall'attività svolta, de "LA VISCONTEA S.p.A." n. 1358887 del 24.01.2002 per l'importo garantito di Euro 39663,89 (L. 76.800.000) debitamente autenticata dal dott. Massimo des Loges, notaio in Avellino, con scadenza 24.1.2007, pervenuta il 29.1.2002 prot. 2433;

CONSIDERATO

CHE la Struttura Tecnico-Amministrativa, costituita con Ordinanza del Presidente- Commissario n. 13 del 19.4.99, nella seduta dell'8.6.2001, ha richiesto una dichiarazione giurata sull'idoneità dei serbatoi destinati allo stoccaggio provvisorio;

CHE in data 18.9.2001 é pervenuta la dichiarazione richiesta;

CHE la predetta Struttura Tecnico-Amministrativa nella seduta del 21.11.2002, esaminati gli atti pervenuti, ha espresso parere favorevole;

CHE, pertanto, allo stato, sussistono le condizioni per poter procedere all'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio e recupero di soluzioni acide di decapaggio identificate con il codice CER 110105 da effettuarsi nell'impianto della ditta CHIMPEX INDUSTRIALE S.p.A. sito nel Comune di Caivano (NA) Zona Industriale - loc. Pascarola;

CHE il codice CER 110105 é rimasto invariato nell'elenco allegato alla decisione 2001/118/CE;

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5.2.97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'O.P.C.M. n. 2425 del 18.3.96 e successive modifiche intervenute con OO.P.C.M. n. 2470 del 31.1.0.96, n. 2560 del 2.5.97, n. 2774 del 31.3.98, n. 2948 del 25.2.1999, n. 3011 del 21.10.99, nn. 3031 e 3032 del 21.12.1999, 3060 del 2.6.2000 e 3100 del 22.12.2000;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, é APPROVATO il progetto della ditta CHIMPEX INDUSTRIALE S.p.A., legalmente rappresentata da Salvatore Romano, nato a Giugliano (NA) il 10.1.1953, con sede legale ed impianto di trasformazione di prodotti chimici di base in Caivano (NA) Zona industriale - loc. Pascarola (fg.5 p.lle 703, 704 e 706) iscritta alla

CCIAA di Napoli, CF 04828660631, relativo all'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio e recupero (punto R7 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97) di soluzioni acide di decapaggio identificate con il codice CER 110105.

Al fine di eseguire le opere contenute nel suddetto progetto, è consentito l'esercizio provvisorio dell'impianto per anni 1 (uno), decorrente dalla data del presente provvedimento, precisando che le opere devono essere ultimate entro 180 (centottanta) giorni dalla data del provvedimento stesso.

L'esercizio provvisorio decade automaticamente qualora la ditta non adempia i suddetti lavori o li attui in difformità dal progetto approvato.

In detto impianto è previsto un quantitativo massimo di stoccaggio pari a 192 t del rifiuto identificato dal codice 110105.

L'esercizio dell'attività è soggetto alle seguenti prescrizioni:

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere acquisiti, ove necessari, tutti i permessi, le autorizzazioni e le concessioni di legge;

I rifiuti pericolosi potranno essere stoccati per un periodo non superiore a giorni 60 (sessanta);

L'impianto dovrà essere gestito nel rispetto della normativa vigente in materia e nell'ambito del progetto approvato;

La pavimentazione dell'area di stoccaggio provvisorio dovrà essere sempre mantenuta perfettamente impermeabilizzata in modo da garantire che eventuali sversamenti accidentali di liquidi vengano drenati e opportunamente convogliati;

I locali di stoccaggio devono essere attrezzati per fronteggiare eventuali emergenze e per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e, comunque, soddisfare i seguenti requisiti:

Contenere i livelli di rumorosità entro i limiti individuati dalle leggi vigenti;

Rispettare la legislazione vigente in materia di acque;

Deve essere evitato il pericolo di incendi e devono essere previsti gli opportuni provvedimenti e/o cautele del caso, nonché osservata ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto dal D.lgs. n.626/94;

Devono essere effettuati, in fase di gestione dell'impianto, campionamento ed analisi periodiche dei reflui depurati, verificando che i parametri analitici, da comunicare all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, rientrino rigorosamente entro i limiti di cui al Dlgs 152/99;

La ditta conserverà in sede il registro delle analisi delle acque di scarico prima dell'immissione in fogna e sarà in condizione di fornire i dati analitici ogni qualvolta lo richieda l'autorità di controllo;

La movimentazione dei rifiuti va annotata nell'apposito registro di carico e scarico di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 22 del 5.2.1997; le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta;

Alle ditte autorizzate ad effettuare le attività di recupero di cui ai punti da R 1 a R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97 è consentito che i rifiuti destinati esclusivamente a tali operazioni possano pervenire, oltre che dalla propria attività di trasporto, anche tramite altri soggetti.

Il responsabile tecnico della gestione dei rifiuti è il sig. Salvatore Romano.

Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio sarà emesso previa acquisizione dell'attestato di conformità delle opere eseguite al progetto approvato rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Napoli, che effettuerà altresì i controlli di competenza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.97.

Il presente decreto verrà notificato alla Ditta, al Sindaco del Comune di Caivano (NA), all'Amministrazione provinciale, all'ASL e al Settore provinciale Tutela dell'Ambiente territorialmente competenti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

26 marzo 2002

Bassolino